



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 352/2014
Del. 09/12/2014
Dep. 09/12/2014
Fasc. 1326/2013 CS
Cron. Nr. 3129/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 1326 del Ruolo
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 19
novembre 2013 da


[REDACTED]
elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, vi [REDACTED] presso e
nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS -**

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] lo rappresenta e
difende come da procura generale alle liti a ministero dott. [REDACTED]
in Roma in data 23.12.2011 n.77778 rep.



RESISTENTE

In punto a : riliquidazione pensione

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 9 dicembre 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 9 dicembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] ha conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per sentir accertare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità omettendo il calcolo dell'ammontare delle settimane di minor contribuzione relative all'anno 1999 e affinché di conseguenza l'Inps venisse condannata a procedere alla riliquidazione della pensione categoria [REDACTED] n.33038533 con decorrenza dal 1/07/2010 ed al pagamento delle differenze rateali spettanti oltre interessi legali.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 gennaio 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa, istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si rileva, innanzitutto, che come opinato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass lav n. 29903/2011, n.4868/2014) “ In tema di pensioni di vecchiaia, alla luce dei principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 307 del 1989, 364 del 1994, 388 del 1995, 201 e 432 del 1999, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione obbligatoria, volontaria, o anche figurativa, mentre vale a incrementare il livello della pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione maturata. Ne consegue che, in tal caso, la pensione va liquidata tenendo conto esclusivamente dei contributi obbligatori sufficienti, senza considerare l'ulteriore e minore contribuzione figurativa conseguente alla messa in mobilità, a nulla rilevando che in questa ipotesi, così come in quella di contribuzione volontaria, il rapporto di lavoro manchi per sua cessazione”.

Detto principio del resto emerge chiaramente dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 264/1994 in cui si sancisce che “ E' irragionevole ed ingiusta la norma che prevede un meccanismo di calcolo in forza del quale al maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione di pensione”.


Orbene nella presente causa l'Inps, pur richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.264/1994, sostiene che nel caso di specie detta pronuncia sarebbe inapplicabile dal momento che detta sentenza fa espresso riferimento al confronto tra le retribuzioni medie percepite e non alle loro modalità di utilizzo e dal confronto



tra le due retribuzioni medie quella agricola non risulterebbe meno favorevole.

Il funzionario Inps sentito a chiarimenti ha, poi, precisato che : “
L’istituto applica la sent. 264 in conformità del suo dispositivo dove si esplicita che devono confrontarsi le retribuzioni percepite a nulla rilevando le modalità di calcolo della pensione. Nel caso di specie la retribuzione del 99 risulta superiore alla retribuzione immediatamente precedente pertanto non può applicarsi la neutralizzazione dell’anno stesso. Convengo che seguendo la modalità proposta da controparte escludendo il 99, la pensione in pagamento risulterebbe di importo leggermente superiore a ragione delle modalità di calcolo”.

Si ritiene che l’assunto dell’Inps non sia condivisibile in quanto come ben si comprende dalle pronunce della Suprema Corte tema di pensioni di anzianità la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata e pertanto non se ne deve tenere conto ogni volta che ciò, come nel caso di specie, accada.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e si deve dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità omettendo il calcolo dell’ammontare delle settimane di minor contribuzione relative all’anno 1999 e l’Inps deve essere condannata a procedere alla riliquidazione della pensione categoria VOART  con decorrenza dal 1/07/2010 ed al

1944-1945 15

1946-1947

pagamento delle differenze rateali spettanti oltre interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] che si è dichiarato procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1326/2013 R.G., così provvede :



- 1) Dichiarare il diritto di [REDACTED] a riliquidazione della pensione di anzianità omettendo il calcolo dell'ammontare delle settimane di minor contribuzione relative all'anno 1999
- 2) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a procedere alla riliquidazione della pensione categoria [REDACTED] in decorrenza dal 1/07/2010 ed al pagamento delle differenze rateali spettanti oltre interessi legali.
- 3) Condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere [REDACTED] spese processuali che liquida nella somma di euro 1300,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dell' avv. [REDACTED] che si è

dichiarato procuratore antistatario.

Reggio Emilia, 9 dicembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL FONDO ANTISTATARIO
Claudio C...